

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 456, paragrafo 1, lettera j),

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 *bis*, paragrafo 3, terzo comma, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione ⁽²⁾: un rimando errato riduce l'ambito d'applicazione delle condizioni che gli operatori devono soddisfare. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (2) La versione in lingua ceca del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 *ter*, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62: alla condizione che governa l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie è stato conferito il significato opposto rispetto a quello che ha nelle altre versioni linguistiche. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) La versione in lingua lituana del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore relativo alla determinazione della maggiorazione all'articolo 429 *ter*, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.
- (5) Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/62,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2015.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GUL 11 del 17.1.2015, pag. 37).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
